

Il Direttore

Vista le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Visto l'accordo sottoscritto il 31 gennaio 2024, tra l'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane e l'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per la disciplina, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del successore, dell'utilizzo condiviso, temporaneo e parziale del Direttore di quest'ultimo ente, in base a quanto approvato dai rispettivi Consigli direttivi con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2024 e n. 6 del 29 gennaio 2024;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il *Regolamento sull'Organizzazione dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

Vista l'istanza presentata in data 31 gennaio 2025, assunta al protocollo al n. 526 di pari data, dal dipendente matricola n. 44, assegnato alla U.O. *“Vigilanza e gestione della fauna”* come meglio generalizzato in atti – istruttore (ex categoria/posizione C), a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale *“Guardiaparco”* – con la quale viene richiesta la collocazione in congedo straordinario retribuito per l'assistenza a familiare disabile, a decorrere dal 3 al 7 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr.;

Considerato che:

- l'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 119/2011, stabilisce *“Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. [...] In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, o della parte di una unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi [...]”*;
- in base al comma 5-bis *“Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona [...]”*;
- in base al comma 5-ter *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità [...]”*;
- in base al comma 5-quater *“I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”*;

- in base al comma 5-*quiquies*. “*Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53*”;

Preso atto che:

- la circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2022, chiarisce che l'indennità in parola è corrisposta dagli enti datori di lavoro, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità, e che agli stessi datori di lavoro spetta il versamento dei contributi;
- l'informativa INPDAP n. 30 del 21 luglio 2003, chiarisce che tale congedo non ha effetto sulla maturazione della tredicesima mensilità e sulle ferie ed è utile ai fini del trattamento di quiescenza e non è invece valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del trattamento di fine rapporto;
- la circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004, chiarisce che la corresponsione dell'indennità è pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal dipendente;
- la circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2012, fornisce istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 119/2011;

Considerato che il dipendente matricola n. 44 assiste la propria madre riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e succ. mod. ed integr., giudicata non rivedibile, giusto verbale sanitario della Commissione superiore INPS acquisito agli atti dell'Ente con protocollo n. 630 dell'8 marzo 2018;

Vista la propria precedente determinazione dirigenziale del Direttore – attività di parco n. 38 del 24 maggio 2022 con cui veniva concesso al dipendente matricola n. 44 il congedo straordinario retribuito per l'assistenza a familiare disabile, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr. per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2022;

Vista la propria precedente determinazione dirigenziale del Direttore – attività di parco n. 95 del 13 ottobre 2022 con cui veniva concesso al dipendente matricola n. 44 il congedo straordinario retribuito per l'assistenza a familiare disabile, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr. per il periodo dal 24 ottobre 2022 al 27 ottobre 2022;

Vista la propria precedente determinazione dirigenziale del Direttore – attività di parco n. 24 del 7 giugno 2024 con cui veniva concesso al dipendente matricola n. 44 il congedo straordinario retribuito per l'assistenza a familiare disabile, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr. per il periodo dal 10 giugno 2024 al 10 luglio 2024 (periodo non fruito per collocamento del dipendente in malattia);

Accertato che:

- sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese, il dipendente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- convive con la madre che assiste alla medesima residenza e non ha fruito, nell'arco della vita lavorativa, per assistere il medesimo o altro familiare, di periodi di congedo straordinario retribuito né nessun altro familiare ha già fruito del predetto congedo per assistere la stessa persona in condizioni di disabilità grave;
- lo stesso dipendente, a seguito di determinazione del Direttore n. 20 dell'8 marzo 2018, gode dei tre giorni mensili di permesso retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, della L. 104/1992, che quindi durante il godimento del congedo in esame non potrà beneficiare dei predetti permessi retribuiti in quanto tali fruizioni non sono compatibili;
- allo stesso spetterà una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento tabellare, e il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa;
- che la presente indennità va corrisposta per il periodo dal 3 febbraio 7 febbraio 2025;
- la predetta indennità non è utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità né per le ferie, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto, mentre è utile ai fini del trattamento pensionistico;

Considerato l'impegno del dipendente a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di notizia o situazione dichiarata nella richiesta di concessione del congedo;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica così come esplicitato nel frontespizio della presente deliberazione;

determina

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate;

- a) di accogliere la richiesta presentata in data 31 gennaio 2025, assunta al protocollo al n. 526 in pari data, del dipendente matricola n. 44, assegnato alla U.O. "Vigilanza e gestione della fauna" come meglio generalizzato in atti – istruttore (ex categoria/posizione C), a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale "Guardiaparco" – collocando lo stesso in congedo straordinario retribuito per l'assistenza a familiare disabile, a decorrere dal 3 febbraio 2025 e fino al 7 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr.;
- b) di dare carico all'Ufficio "Affari amministrativi e contabili" di predisporre il relativo procedimento di competenza per la liquidazione dell'indennità spettante per il periodo in cui il dipendente usufruirà del congedo straordinario in parola, i cui aspetti legislativi ed operativi sono dettagliati nelle premesse del presente provvedimento;
- c) di dare atto che il predetto periodo non è utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilità né per le ferie, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto, mentre è utile ai fini del trattamento pensionistico;
- d) di trasmettere il presente atto all'interessato e inserirne copia nel fascicolo personale dello stesso;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto.

Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi
